



ISTITUTO TECNICO STATALE PER GEOMETRI “MAX FABIANI”

Cod. Fisc. 80024650329 - Via Monte S. Gabriele, 48 - Trieste
Tel. 040 579022 Fax 040 578911 e-mail:segreteria@maxfabiani.it

Regolamento del Consiglio d'Istituto per la stipula di contratti di prestazione d'opera con esperti esterni

Il Consiglio d'Istituto

VISTO	L'art. 10 del T.U. N. 297 del 16/4/94;
VISTO	Gli artt. 8 e 9 DPR 275/99, “Definizione dei curricoli”, “Ampliamento dell’Offerta Formativa”;
VISTO	L’art. 31, comma 4, D.I. 44/01 “Capacità negoziale”
VISTO	L’art. 32, D.I. 44/01 “Funzioni e poteri del dirigente nella attività negoziale”
VISTO	L’art. 33, Comma 2, D.I. 44/01 “Interventi del Consiglio di Istituto nell’attività negoziale” che stabilisce i Criteri Generali per la stipulazione dei Contratti di Prestazione D’opera per l’Arricchimento dell’Offerta Formativa;
VISTO	L’art. 40, D.I. 44/01 “Contratti di prestazione d’opera per l’arricchimento dell’Offerta Formativa” con il quale viene attribuita alle Istituzioni Scolastiche la facoltà di stipulare Contratti di Prestazione d’opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti, al fine di garantire l’Arricchimento dell’Offerta Formativa;
VISTO	L’art. 7, comma 6, D.Lgs. 165/01 “Gestione delle risorse umane”
VISTO	L’art. 35, D.I. 44/01 “Pubblicità, attività informative e trasparenza dell’attività contrattuale”
VISTO	L’art. 32, CCNL 29.11.2007 “Prestazioni professionali”
VISTO	Il Piano dell’Offerta Formativa
VISTO	Il Piano Annuale di Formazione per i docenti e personale ATA

Delibera di approvare il presente Regolamento

INDICE

- Art. 1 – Ambito di applicazione e finalità
- Art. 2 – Presupposti di attribuzione dell’incarico
- Art. 3 – Esclusione dall’ambito di applicazione
- Art. 4 – Modalità e criteri di selezione
- Art. 5 – Individuazione del collaboratore
- Art. 6 – Stipula del contratto
- Art. 7 – Misura del compenso
- Art. 8 – Pagamento della prestazione
- Art. 9 – Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica
- Art. 10 – Pubblicità, attività informativa e trasparenza dell’attività contrattuale
- Art. 11 – Norme finali

Art. 1 - Ambito di applicazione e finalità

Il presente *Regolamento* definisce e disciplina le procedure adottate dall'ITG "Max Fabiani" di Trieste per il conferimento di incarichi di prestazione occasionale.

L'Istituzione scolastica può stipulare contratti di prestazione d'opera con esperti esterni di provata competenza per compiti che richiedano prestazioni altamente qualificate, tali da non poter essere effettuate dal personale interno o dal personale dipendente da altre istituzioni scolastiche, al fine di :

- Garantire l'Arricchimento dell'Offerta Formativa;
- Realizzare particolari progetti didattici;
- Realizzare specifici programmi di ricerca e di sperimentazione didattica.

Art. 2 - Presupposti di attribuzione dell'incarico

Il ricorso a rapporti di prestazione occasionale è possibile per soddisfare esigenze cui l'Istituto non può far fronte con personale in servizio ed è ammesso esclusivamente in presenza dei seguenti presupposti:

- a) l'oggetto della prestazione, che il collaboratore è chiamato a rendere non solo deve corrispondere alle competenze attribuite dall'Amministrazione ma deve, altresì, corrispondere ad obiettivi e progetti specifici e determinati;
- b) deve trattarsi di attività accessoria e strumentale alla didattica, alla ricerca o all'attività amministrativa
- c) l'esigenza deve essere di natura temporanea e richiedere prestazioni altamente qualificate
- d) coerenza con le disponibilità finanziarie programmate
- e) l'Istituto deve aver preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno

Art. 3 –Esclusione dall'ambito di applicazione

I contratti con i collaboratori esterni possono essere stipulati, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Decreto Interministeriale n. 44 del 1/2/2001, soltanto per le prestazioni e le attività:

- che non possono essere assegnate al personale dipendente per inesistenza di specifiche competenze professionali;
- che non possono essere espletate dal personale dipendente per indisponibilità o coincidenza di altri impegni di lavoro;
- non sia previsto un corrispettivo annuo superiore a Euro 5.000,00
- di cui sia in ogni modo opportuno il ricorso a specifica professionalità esterna.

Si prescinde inoltre dalla valutazione comparativa di cui al successivo art. 4 , nel caso in cui l'abilità richiesta rivesta un così specifico contenuto professionale da renderla inapplicabile causa l'esiguità di figure professionali presenti.

Art. 4 – Modalità e criteri di selezione

Il Dirigente scolastico, sulla base dei Progetti previsti dal Piano dell'Offerta formativa e dal Programma Annuale, individua le attività per cui debbano essere stipulati contratti con esperti esterni e ne dà informazione mediante pubblico avviso da affiggere all'Albo dell'Istituto e da pubblicare sul sito web.

Tale avviso dovrà precisare :

- i contenuti della collaborazione da svolgere
- le modalità e i termini di presentazione delle domande
- i titoli e i requisiti richiesti
- la documentazione da produrre per concorrere all'aggiudicazione dei contratti previsti
- il compenso complessivo lordo spettante al collaboratore

I requisiti prescritti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'avviso di selezione per la presentazione delle domande. Le eventuali esclusioni dovranno essere comunicate ai soggetti interessati dopo la scadenza del termine previsto per la presentazione delle stesse.

Gli incarichi saranno affidati dal Dirigente scolastico previo esperimento di **procedura comparativa**, per la quale può farsi assistere da apposita commissione da lui nominata, formata da un minimo di tre componenti, di cui uno con funzione di presidente e uno con funzioni di segretario, scelti tra il personale docente e/o tecnico-amministrativo di qualificazione ed esperienza appropriate. La partecipazione alle attività della commissione non dà luogo alla erogazione di alcun compenso.

Nell'espletamento della procedura comparativa l'Istituto si impegna per :

- assicurare trasparenza nelle procedure e nella selezione;
- garantire la qualità della prestazione;
- valutare le proposte sulla base di competenze professionali acquisite e titoli valutabili;
- scegliere la soluzione più conveniente in termini di costo/beneficio;
- fra più opzioni, valutare l'opportunità di dare la precedenza alla collaborazione con personale docente esperto in servizio presso altre scuole statali, previa autorizzazione del Dirigente scolastico della scuola di appartenenza, ai sensi dell'art. 32, CCNL 29.11.2007;
- nel caso in cui, nell'ambito di un progetto/attività, un esperto di provata competenza abbia già collaborato occasionalmente e proficuamente con l'Istituto negli anni precedenti o con altri Istituti del territorio, il Dirigente può assegnare un titolo di preferenza all'esperto stesso.

Art. 5 – Individuazione del collaboratore

Per la valutazione comparativa dei candidati e la conseguente individuazione del collaboratore, il Dirigente scolastico farà riferimento ai seguenti criteri:

- curriculum complessivo, pubblicazioni e altri titoli del candidato;
- congruenza dell'attività professionale o scientifica svolta dal candidato con gli specifici obiettivi formativi dell'insegnamento o dell'attività formativa per i quali è bandita la selezione ;
- livello di qualificazione professionale e scientifica del candidato;
- esperienze didattiche-professionali del candidato individuali o svolte presso studi professionali, enti pubblici o privati.

Art. 6 – Stipula del contratto

1. Nei confronti dei candidati selezionati, il Dirigente provvede, con determinazione motivata in relazione ai criteri definiti con il presente *Regolamento* e nei limiti di spesa del progetto, alla stipula del contratto e alla copertura assicurativa.
2. Nel contratto devono essere specificati:
 - l'oggetto della prestazione;
 - la durata della prestazione richiesta, con i termini d'inizio e conclusione ;
 - il corrispettivo della prestazione indicato al netto dell'imposta sul valore aggiunto, se dovuta, e del contributo previdenziale e fiscale limitatamente alla percentuale a carico dell'amministrazione;
 - le modalità di pagamento del corrispettivo;
 - le cause che danno luogo a risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del C. C. e le condizioni per il ricorso delle parti al recesso unilaterale.
3. Per i titolari dei contratti deve essere previsto l'obbligo di svolgere l'attività di verifica e l'obbligo ad assolvere tutti i doveri didattici in conformità alle vigenti disposizioni.
4. La natura giuridica del rapporto che s'instaura con l'incarico di collaborazione esterna è quello di rapporto privatistico qualificato come prestazione d'opera intellettuale. La disciplina che lo regola è, pertanto, quella stabilita dagli artt. 2222 e seguenti del codice civile.
5. I contratti di cui al presente *Regolamento* rientrano nella fattispecie dei contratti a progetto o di prestazione d'opera occasionale e sono assoggettati al corrispondente regime fiscale e previdenziale, in dipendenza anche della posizione dei contraenti e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso nei ruoli della scuola.
6. I contratti di cui al presente regolamento non possono avere durata superiore l'anno scolastico e sono rinnovabili.
7. Non sono rinnovabili il contratto oggetto di risoluzione o di recesso.
8. E' istituito presso gli Uffici di Segreteria Amministrativa della scuola, un registro degli incarichi esterni in cui dovranno essere indicati i nominativi dei professionisti incaricati, l'importo del compenso corrisposto e l'oggetto dell'incarico.

Art. 7 – Misura del compenso

Il compenso attribuibile deve tener conto :

- di una idonea giustificazione economica, eventualmente corredata da apposito preventivo e commisurato alla natura e qualità della prestazione, all'impegno previsto, alla capacità professionale richiesta, ai risultati da conseguirsi, facendo ogni utile riferimento, se possibile, anche a tariffe professionali o agli usi, nel rispetto del D.Lgs. 326/95;
- delle disponibilità finanziarie programmate.

Il compenso per attività svolte dall'esperto esterno deve essere congruo rispetto alla specificità professionale richiesta, ma anche proporzionato rispetto al compenso contrattualmente attribuito al docente interno.

Art. 8 – Pagamento della prestazione

1. Il compenso viene corrisposto in unica soluzione, al termine dell'incarico o in più soluzioni, previa verifica della regolare esecuzione della prestazione secondo le condizioni stabilite dal contratto.
2. Il pagamento è disposto, nel rispetto delle norme fiscali vigenti, previa presentazione di regolare fattura o nota di addebito, rilasciata dall'interessato.

Art. 9 – Autorizzazione dipendenti pubblici e comunicazione alla funzione pubblica

Ai fini della stipula dei contratti disciplinati dal presente *Regolamento* con i dipendenti di altra amministrazione pubblica è richiesto obbligatoriamente la preventiva autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza di cui all'art 53 del D. L.vo 30/3/2001, n. 165.

L'elenco dei contratti stipulati con i soggetti di cui al comma precedente è comunicato annualmente al dipartimento della funzione pubblica entro termini previsti dall'art. 53, commi da 13 a16 del citato D. L.vo n. 165/2001.

Art. 10 – Pubblicità, attività informativa e trasparenza dell'attività contrattuale

- Ai sensi dell'art. 35 del D.l. 44 1° febbraio 2001, le copie dei contratti stipulati dal Dirigente scolastico devono essere affisse all'Albo dell'Istituto e pubblicate sul sito web.

-Chiunque abbia un *interesse diretto, concreto ed attuale* verso la documentazione relativa all'attività contrattuale svolta o programmata, ha diritto di accesso ai sensi dell'art. 22 della L. 241 del 7 agosto del 1990, così come innovato dall'art. 15 della L. 15 dell'11 febbraio 2005

-L'accesso alla documentazione in favore dei membri del Consiglio di Istituto e degli altri Organi dell'Istituto è subordinata ad una richiesta nominativa e motivata.

-Il Direttore S.G.A. provvede alla tenuta della predetta documentazione.

Art. 11 – Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto valgono, ove applicabili, le disposizioni legislative vigenti in materia.

2. Il presente *Regolamento* entra in vigore dal giorno dell'approvazione da parte del *Consiglio di istituto*.

Trieste, 25 marzo 2010

Il Presidente del Consiglio di Istituto
(Silvia Palazzi Petrini)

La Dirigente Scolastica
(Delia Bloise)